Mercoledi' 19/03/2025

Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Circolare n. 2/E del 14 marzo l'Agenzia delle Entrate illustra le modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori, introdotte nellâ€™ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 87/2024.
Tra Tra le novitÃ in materia di imposta di registro il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dellâ€™imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non piÃ¹ allâ€™Ufficio, cosÃ¬ come disposto dalla precedente formulazione.
In materia di trasferimento d'azienda, invece, viene espressamente ammessa, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote previste per il trasferimento a titolo oneroso dei singoli beni e diritti che la compongono, in luogo di unâ€™aliquota unica.
Relativamente all'accesso alle banche dati del Catasto, al fine di incentivare lâ€™utilizzo dei canali online, non Ã¨ piÃ¹ dovuta la maggiorazione del 50% per lâ€™accesso in via diretta (â€œfuori convenzioneâ€•) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Inoltre, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati dâ€™ufficio dallâ€™Agenzia delle Entrate.
Infine, viene razionalizzata anche la disciplina relativa allâ€™imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto delle possibilitÃ offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.
In particolare, per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo Ã¨ assolto, anzichÃ© al momento della formazione dellâ€™atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24.Â
Inoltre:
- l'imposta bollo per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale allâ€™Ufficio dellâ€™Agenzia delle Entrate si puÃ² assolvereÂ anche mediante contrassegno telematico;
- Ã¨ possibile presentare la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni anche in relazione allâ€™imposta di bollo e allâ€™imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

https://www.agenziaentrate.gov.it